



ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna - di seguito Camera di commercio –, nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0¹, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 che ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle **iniziative di digitalizzazione**, anche finalizzate ad approcci *green oriented* volti a sostenere la transizione ecologica del tessuto produttivo.
2. Nello specifico, l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2022” si prefigge i seguenti obiettivi:
 - sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all’introduzione di nuovi modelli di business 4.0, anche green oriented;
 - promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0;
 - favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-emergenziale.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

Gli interventi di innovazione digitale - e le relative spese di cui all’art. 7 - dovranno riguardare **almeno una tecnologia dell’Elenco 1** - inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi – ed eventualmente una o più tecnologie dell’Elenco 2, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1.

- **Elenco 1:**
 - a) robotica avanzata e collaborativa;
 - b) interfaccia uomo-macchina;
 - c) manifattura additiva e stampa 3D;
 - d) prototipazione rapida;
 - e) internet delle cose e delle macchine;
 - f) cloud, High Performance Computing - HPC, fog e quantum computing;
 - g) soluzioni di cyber security e business continuity (es. CEI – cyber exposure index, vulnerability assessment, penetration testing etc);
 - h) big data e analytics;
 - i) intelligenza artificiale;
 - j) blockchain;
 - k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
 - l) simulazione e sistemi cyberfisici;
 - m) integrazione verticale e orizzontale;
 - n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;

¹ I termini “**Industria 4.0**”, “**Impresa 4.0**” o, abbreviato, “**I4.0**” utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all’articolo 2, Elenco 1, del presente Bando.

- o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);

– **Elenco 2:**

- a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
- b) sistemi fintech;
- c) sistemi EDI, electronic data interchange;
- d) geolocalizzazione;
- e) tecnologie per l'in-store customer experience;
- f) system integration applicata all'automazione dei processi;
- g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
- h) programmi di digital marketing;
- i) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica;
- j) connettività a Banda Ultralarga;
- k) sistemi per lo smart working e il telelavoro;
- l) sistemi di e-commerce;
- m) soluzioni tecnologiche digitali per l'automazione del sistema produttivo e di vendita.

Gli ambiti tecnologici di intervento sono descritti nell'allegato tecnico, che è parte integrante del presente bando.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 600.000,00.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi a fondo perduto (voucher).
3. Il contributo assegnato alle imprese richiedenti le cui domande rispondono a tutte le condizioni previste dal presente Bando è riportato nella tabella che segue.

Importo minimo delle spese ammissibili per l'assegnazione del contributo	Entità del contributo	Importo massimo del contributo (*)
euro 5.000,00	50% delle spese ammissibili	euro 10.000,00

(*) Alle imprese in possesso del rating di legalità² verrà riconosciuta una premialità aggiuntiva di euro 250,00 concedibile nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.

4. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
5. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse, in particolare al raggiungimento della soglia di richieste di contributo superiori ad Euro 700.000,00.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

² Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese di tutti i settori che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
 - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014³;
 - b) abbiano sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Bologna ed effettuino investimenti di cui al presente bando a favore della sede legale e/o unità locali ubicate nell'area metropolitana di Bologna.
 - c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - f) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - g) abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
 - h) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio di Bologna ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135⁴;
 - i) I requisiti di cui al comma 1, lettere da b) a g), devono essere posseduti dal momento di presentazione della domanda fino a quello di liquidazione del voucher.
2. Al fine di favorire una rotazione nell'accesso ai contributi per i processi di digitalizzazione, le imprese a cui sono stati assegnati contributi a valere sul "Bando voucher digitali I4.0 - annualità 2021" della Camera di commercio di Bologna ed hanno presentato la relativa rendicontazione nei termini, non possono presentare domanda di agevolazione ai sensi del presente Bando per l'annualità 2022. In caso di presentazione la domanda verrà considerata irricevibile, senza avviare l'analisi di merito.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

1. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo**. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico, salvo diversa indicazione comunicata dall'impresa a mezzo pec.

ARTICOLO 6 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

1. I fornitori di beni e/o servizi non possono essere soggetti beneficiari se già partecipano in qualità di fornitori.

³ *Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).*

⁴ *Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.*

- 2 I fornitori di beni e/o di servizi non possono:
- essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
 - avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'impresa beneficiaria.⁵

ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI

- 1 Sono ammissibili le spese per:
- a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2 del presente Bando. **Almeno il 30% del costo totale del progetto deve essere riferito a servizi di consulenza/formazione relativi alle tecnologie di cui all'elenco 1;**
 - b) acquisto, canoni e noleggi di beni strumentali materiali e immateriali e di servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, *nel limite massimo del 70% dei costi ammissibili funzionali all'introduzione delle tecnologie abilitanti di cui all'elenco 1 art. 2 del presente bando ed eventualmente di una o più tecnologie dell'Elenco 2 del medesimo articolo, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al suddetto Elenco 1. Sono esclusi rate, acquisto finale e riscatto per leasing finanziario. Sono in ogni caso esclusi i costi relativi ad apparecchi telefonici (centralini, smartphone ecc.) ed attrezzature informatiche di base (pc, monitor, notebook, tablet, stampanti non 3D, server, router ecc.).*
2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
- a) trasporto, vitto e alloggio dei fornitori;
 - b) importi per casse previdenziali addebitati dai professionisti;
 - c) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - d) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - e) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
 - f) la predisposizione della richiesta di contributo per il presente bando.
- 3) In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, **pena la non ammissibilità**, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2, Elenco 1 del presente Bando, si riferisce la spesa, con l'indicazione della ragione sociale e partita IVA dei fornitori. Nel caso di spese relative a servizi di consulenza e formazione sulle tecnologie di cui all'art. 2, Elenco 2, la domanda di contributo – **pena la non ammissibilità** - dovrà contenere la motivazione dell'utilizzo ed il collegamento con le tecnologie dell'Elenco 1.
- 4) **Le spese ammissibili relative alle tecnologie di cui all'art. 2, Elenco 1 dovranno avere importo pari o superiore alle spese ammissibili relative alle tecnologie di cui all'art. 2, Elenco 2. Ove tale condizione non venga rispettata le spese di cui alle tecnologie Elenco 2 verranno ridotte al valore delle spese per tecnologie Elenco 1.**
- 5) **Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31 maggio 2023.**
- 6) Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

ARTICOLO 8 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

⁵ Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidente" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime *de minimis* ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti in regime *de minimis* accordati ad un'impresa "unica"⁶ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari:

Denominazione regime di aiuto	Settore cui si applica	Massimale aiuti ricevibili complessivamente nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti
De minimis settore agricolo (Regolamento UE n. 1408/2013)	Produzione primaria agricola (coltivazione fondo e allevamento bestiame)	€ 25.000,00
De minimis "ordinario" (Regolamento UE n. 1407/2013)	Autotrasporto merci su strada	€ 100.000,00
	Tutti gli altri settori economici (escluso pesca e acquacoltura)	€ 200.000,00

3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 9 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, entro il limite massimo della copertura integrale di ciascun costo:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore 11:00 del 12/9/2022 alle ore 17:00 del 22/9/2022, salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi** (vedere art. 3 comma 5). Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher. Sul sito internet camerale www.bo.camcom.gov.it saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande. Le domande di contributo in cui il modulo base risulti firmato digitalmente da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa sono considerate irricevibili e non verrà attivato l'esame di

⁶ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

merito dell'istanza. **La firma da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa richiedente non è regolarizzabile in seguito e quindi eventuali invii successivi degli elementi mancanti non potranno essere presi in considerazione.**

2. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovranno essere allegati i seguenti documenti, tutti firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:

- a) **MODELLO BASE** generato dal sistema;
- b) **MODULO DI DOMANDA**, disponibile sul sito internet www.bo.camcom.gov.it, alla sezione "Contributi della Camera / Voucher digitali I4.0 - anno 2022", compilato in ogni sua parte, **che comprende anche l'esposizione del progetto**:
 - descrizione dell'intervento proposto;
 - obiettivi e risultati attesi;
 - previsione delle tecnologie oggetto di intervento tra quelle indicate all'Elenco 1 dell'art. 2;
 - previsione delle eventuali ulteriori tecnologie digitali oggetto di intervento tra quelle indicate all'Elenco 2 dell'art. 2, motivandone le ragioni ed a condizione che esse siano strettamente connesse all'impiego di almeno una delle tecnologie di cui all'Elenco 1;
 - eventuale percorso formativo con esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all'art. 2, esso si riferisce;
 - ragione sociale, partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata: costi di consulenza, costi per formazione, costi per investimenti digitali in tecnologie;
 - eventuale possesso del rating di legalità;
- c) AUTOCERTIFICAZIONE DEL FORNITORE DI CONSULENZA E/O FORMAZIONE INERENTE LE TECNOLOGIE DI CUI ALL'ELENCO 1, relativa a quanto previsto all'art. 11 comma 2 lettera b.

La mancata allegazione dei moduli di cui al presente punto 2) non è regolarizzabile in seguito e quindi eventuali invii successivi degli elementi mancanti non potranno essere presi in considerazione.

3. Alla domanda, per l'ammissibilità a contributo, dovranno essere inoltre allegati:

- i preventivi di spesa redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo; i preventivi di spesa non potranno essere antecedenti al 1 settembre 2021 e dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi;
- il "Report di self-assessment di maturità digitale – impresa 4.0" compilato sul sito www.puntoimpresadigitale.camcom.it aggiornato nell'anno 2022

4. Con l'invio della pratica telematica dovrà essere assolto il versamento dell'imposta di bollo virtuale (salvo i casi di esenzione).

5. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente.

6. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. Per l'ammissione a contributo è prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

2. L'Ufficio competente della Camera di commercio effettua l'istruttoria amministrativa-formale secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Al superamento di tale istruttoria il predetto Ufficio effettua le seguenti verifiche:

a. **attinenza dell'intervento con le tecnologie di cui all'art 2;**

b. **verifica che l'impresa si avvalga, per i servizi di consulenza e formazione inerenti le tecnologie di cui all'Elenco 1, esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:**

- Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
- incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
- centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) – <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/certificazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40-certificati>;
- start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- Innovation Manager iscritti nell'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dellinnovazione>);
- ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2, Elenco 1. Competenze ed esperienze dovranno vertere sulle tecnologie oggetto del progetto. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

Relativamente ai soli servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.

Non sono richiesti requisiti specifici per i fornitori di servizi di consulenza/formazione di cui all'Elenco 2 (art. 2, punto 2) e per i fornitori di beni e servizi strumentali di cui all'art. 7 comma 1, lett. b).

c. **coerenza dell'eventuale intervento formativo con le tecnologie di cui all'art. 2.**

3. Entro 90 giorni dalla data di chiusura del bando, l'Ufficio camerale competente, terminata la fase di valutazione, adotterà un provvedimento di concessione dell'agevolazione, mentre le esclusioni o riduzioni spese, debitamente motivate, verranno comunicate individualmente in corso di istruttoria. Nel caso in cui le comunicazioni procedurali alle imprese (richieste integrazioni, chiarimenti ecc.) riguardino oltre il 30% delle domande di contributo, con conseguente allungamento dell'attività istruttoria, il termine entro il quale dovrà essere approvata la graduatoria è elevato a 100 giorni dalla data di chiusura del bando. La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata via PEC.

4. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo di cui all'art. 7 comma 1, lettera a) e lettera b). Per l'erogazione del contributo intero in sede di rendicontazione dovranno essere dimostrati costi sostenuti pari ad almeno il doppio del contributo assegnato (tolta l'indennità per rating di legalità, se presente), con costi per consulenza/formazione inerenti le tecnologie dell'Elenco 1 pari almeno al 30% dei costi totali;
 - d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - e) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità (nel caso sia stato dichiarato in sede di domanda).

2. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati a richiedere autorizzazione, motivando adeguatamente, per eventuali variazioni, relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata, prima della effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione, pena la non ammissibilità delle stesse. Dette eventuali variazioni devono essere comunicate, ai fini della loro autorizzazione, a mezzo pec scrivendo alla Camera di commercio di Bologna all'indirizzo incentivi@bo.legalmail.camcom.it . Non saranno autorizzate modifiche sostanziali al progetto iniziale approvato compreso il cambio della tecnologia di riferimento.

ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. La liquidazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 12 e avverrà entro 90 giorni , al netto di eventuali sospensioni per richiesta documentazione e/o chiarimenti, dalla ricezione della rendicontazione da parte dell'impresa beneficiaria mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito www.bo.camcom.gov.it, alla sezione "Contributi della Camera / Rendicontazione Voucher digitali I4.0 - anno 2022", saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.
Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione, tutti i moduli e gli allegati devono essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:
 - a) Modulo di rendicontazione spese contenente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito www.bo.camcom.gov.it, alla sezione "Contributi della Camera / Rendicontazione Voucher digitali I4.0 - anno 2022".), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - b) copia delle fatture in formato xml e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a). Per i soggetti non tenuti alla fatturazione elettronica sarà possibile trasmettere la fattura/nota di addebito in formato pdf;
 - c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., bonifico, carta di credito, ecc.). Non sono ammissibili pagamenti con assegno bancario. In caso di bonifico deve essere documentata l'avvenuta esecuzione con ricevuta di presa in carico della banca completa di codice CRO, in alternativa comunicazione della banca di eseguita transazione o copia dell'estratto conto in cui siano leggibili la riga di interesse ed il nominativo dell'intestatario del conto. Non è sufficiente la sola disposizione di pagamento inoltrata alla banca senza conferma di presa in carico o di avvenuta esecuzione.

Le attestazioni di pagamento devono riportare il riferimento alla fattura e, in caso di pagamenti cumulativi, devono essere prodotte le distinte da cui risultino chiaramente gli importi oggetto del contributo del bando;

- d) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo. Il Responsabile dell'impresa si impegna inoltre ad informare i propri dipendenti dell'opportunità di effettuare il Digital Skill Voyager (DSV), al seguente link: <https://www.dskill.eu/game.php>, al termine dell'attività formativa;
 - e) una relazione finale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher, di consuntivazione delle attività realizzate ed il Report di *self-assessment* di maturità digitale compilato "Selfi4.0" aggiornato dopo il completamento del progetto (il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it) e/o il Report "Zoom 4.0" di *assessment* guidato, realizzato dal Digital Promoter della CCIAA.
2. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro il giorno 31 maggio 2023, pena la decadenza dal voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher. Il contributo potrà essere erogato solo a condizione che il progetto sia stato concluso e le tecnologie risultino attive. Ove tale condizione non risulti rispettata la procedura di liquidazione verrà sospesa e l'impresa sarà tenuta a dimostrare l'avvenuta conclusione del progetto e l'attivazione delle tecnologie entro massimo 6 mesi dalla data di invio della rendicontazione, pena la revoca del contributo.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 15 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) sopravvenuto accertamento o verificarsi del venir meno dei requisiti di cui alle lettere da b) a g) dell'art. 4, comma 1;
 - c) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 13;
 - d) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - e) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
 - f) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14;
 - g) mancata conclusione del progetto e attivazione delle tecnologie entro il termine di cui all'art. 13, ultimo comma.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è un funzionario individuato dal dirigente responsabile e reso noto sul sito internet www.bo.camcom.gov.it.

ARTICOLO 17 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:
 - le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
 - l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.
4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio, nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.
5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:
 - a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
 - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
 - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
 - riceverne comunicazione intelligibile;
 - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;

- b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta pid@bo.camcom.it con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.
7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Bologna con sede legale in Piazza delle Mercanzia, 4 P.I. 03030620375 e C.F. 80013970373, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile all’indirizzo: dpocameracommerciobologna@baldiandpartners.it

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi